



Ordine degli Psicologi della Calabria





Guida Pratica sulla CTU
in tema di
Separazione, Divorzio,
Affidamento dei figli

CATANZARO 2014



Ordine degli Psicologi della Calabria

 Guida Pratica sulla CTU
in tema di
Separazione, Divorzio, Affidamento dei figli 

CATANZARO 2014

a cura del Gruppo di Lavoro in Psicologia Giuridica

Ordine degli Psicologi della Calabria

Marco Pingitore (Coordinatore): Psicologo-Psicoterapeuta, Criminologo, Presidente della Società Italiana Scienze Forensi

Giovanni Lopez: Psicologo-Psicoterapeuta, docente del Master di II livello in Psichiatria forense dell'età evolutiva della "Sapienza" - Università di Roma

Giuseppina Elena Famà: Psicologa-Psicoterapeuta, Psicologo Giuridico

Massimo Aiello: Psicologo-Psicoterapeuta, Psicologo Giuridico

Prefazione

L'Ordine degli psicologi della Calabria, seguendo il proprio programma, ha individuato anche nella Psicologia giuridica un settore bisognoso di un intervento.

Da un lato, questo settore non risulta nuovo in Italia, a differenza di altri che hanno dovuto essere importati quasi completamente.

Abbiamo in Italia ormai diverse cattedre universitarie di psicologia giuridica, e quasi ogni facoltà o corso di laurea in Psicologia ha attivato qualche insegnamento nella stessa materia.

Tuttavia la psicologia giuridica italiana fatica a tenere il passo con l'andamento crescente della "forensic psychology" internazionale.

Appena qualche anno fa, il Comitato deontologico dell'EFPA, la Federazione Europea delle Associazioni degli psicologi, ha ritenuto necessario integrare le precedenti norme del Meta-Codice Deontologico Europeo, cioè le linee-guida per l'elaborazione dei codici deontologici nazionali, con una sezione ulteriore dedicata agli interventi degli psicologi-non-giuridici nei tribunali, che si aggiunge al corpus centrale della psicologia forense, che è ormai una vera professione; la quale a sua volta è tutt'altro che statica: basta sfogliare qualche numero del bollettino dei colleghi inglesi, "The Psychologist", per vedere come una buona decina di titoli, rispetto ad una trentina di altri, siano dedicati a questa disciplina, per rendersi conto che nel nostro Paese questa disciplina ancora non ha il peso che le spetta.

Forse la causa principale di questa lacuna risiede nello strano divieto di perizia psicologica e criminologica in contesto penale, contenuto nel secondo comma dell'articolo 220 del vigente Codice di Procedura Penale.

Invitiamo tutti i colleghi, e non solo quelli attualmente impegnati in questo settore, a fare tesoro delle indicazioni contenute in questo volume, ed a contribuire anche con le loro esperienze in sede parlamentare alla modifica dell'articolo 220 nel senso più razionale ed utile alla civiltà giuridica italiana.

Il Presidente dell'ordine degli Psicologi della Calabria
Dott. Armodio Lombardo



Presentazione

La presente Guida Pratica è stata redatta dai componenti del Gruppo di Lavoro in Psicologia Giuridica afferente all'Ordine degli Psicologi della Calabria.

L'obiettivo della Guida Pratica è quello di orientare gli Psicologi calabresi nella tanto affascinante, quanto complessa materia della Psicologia Giuridica.

Svolgendo frequentemente eventi formativi, abbiamo avuto modo di renderci conto del desiderio e dell'esigenza espressa da parte di tanti Colleghi di poter accedere ad una formazione professionale non solo teorica, ma soprattutto pratica.

Da questa esigenza deriva la nostra scelta di realizzare una guida incentrata sulle procedure che strutturano una Consulenza Tecnica di Ufficio, come premessa fondamentale per la realizzazione di una buona CTU.

Buone prassi che devono essere integrate da una formazione specialistica in Psicologia Giuridica, da un costante aggiornamento professionale e, qualora possibile, da una supervisione da parte di Colleghi più esperti.

Il nostro auspicio è quello che il ruolo di Psicologo Giuridico venga svolto non solo come opportunità lavorativa, ma anche per passione.

La figura di chi opera in ambito giuridico è molto differente per obiettivi da quella, ad esempio, dello Psicoterapeuta.

Sebbene il *know how* della Psicoterapia sia indubbiamente utile per soddisfare le richieste della Psicologia Giuridica, i due ambiti devono essere considerati ben distinti e separati.

Chi decide di iniziare ad occuparsi di Consulenze Tecniche di Ufficio, occupandosi di separazioni e affidamento, deve avere sempre chiara la finalità del suo operato, la tutela e il supremo interesse del minore. Questo obiettivo permetterà al CTU di ridurre il rischio di colludere con le richieste delle parti e gli consentirà di restituire al Giudice committente elementi utili nel trovare soluzioni alternative per un cambiamento dello *status quo*.

La stessa finalità deve essere perseguita dal Consulente Tecnico di Parte nello svolgimento del delicato ruolo di sostegno alle parti.

In qualità di Coordinatore del Gruppo di Lavoro sento di dover fare dei ringraziamenti.



Un grazie ai Colleghi Giusy, Giovanni e Massimo con cui ho condiviso questa esperienza.

Un sentito ringraziamento all'intero Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria per aver creduto in noi ed in questo progetto.

Un ringraziamento particolare al Presidente Armodio Lombardo per avermi coinvolto nella realizzazione del Gruppo di Lavoro e al Tesoriere Orlando Cartisano che ha assistito pazientemente a tutti i nostri incontri e alle nostre elucubrazioni psico-giuridiche.

Marco Pingitore



Introduzione

Il presente documento trae origine dalla necessità di orientare ed aiutare gli Psicologi, coerentemente col quadro normativo e deontologico vigente, ad osservare i canoni di una corretta condotta nell'ambito della funzione consulenziale, cui sono sempre più frequentemente chiamati dall'Autorità Giudiziaria. Fra le varie prestazioni professionali che lo psicologo può effettuare vi sono, infatti, le cosiddette consulenze tecniche presso i Tribunali, sia in ambito civile (consulenza tecnica d'ufficio - CTU) che in quello penale (perizia) oppure, sempre in ambito penale, presso le Procure (Consulenza Tecnica di Parte - CTP). In queste sedi allo psicologo viene richiesto, con la formulazione di un quesito, un parere tecnico di natura psicologica, che egli dovrà esprimere all'esito di proprie specifiche indagini. Nella relazione finale il consulente dovrà rispondere in modo chiaro e producendo adeguate motivazioni ai quesiti postigli; ciò al fine di permettere al magistrato di prendere decisioni congrue su questioni tecniche che esulano dalle sue conoscenze.

In ambito civile, quando lo ritiene necessario, il Giudice può decidere di farsi assistere da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica (art. 201 c.p.c.). La scelta dei consulenti tecnici avviene normalmente, ma non esclusivamente, tra le persone iscritte in albi speciali presso i Tribunali. Lo psicologo può essere nominato quale consulente tecnico d'ufficio per effettuare valutazioni inerenti a casi in cui viene discusso l'affidamento dei figli e/o richiesto di valutare le capacità genitoriali. In queste circostanze egli potrà anche suggerire il tipo di affidamento e le modalità di frequentazione da prevedere tra il minore e il genitore non convivente.

Il compito del CTP consiste nell'adoperarsi affinché il consulente del giudice utilizzi metodologie corrette ed esprima giudizi scientificamente fondati. È consigliabile nominare un CTP competente ed esperto nel settore oggetto della materia della CTU.

Lo psicologo deve mantenere un livello di preparazione professionale adeguato, aggiornandosi continuamente negli ambiti in cui opera, compresa la conoscenza delle norme giuridiche rilevanti.

*Il Gruppo di Lavoro in Psicologia Giuridica
Ordine degli Psicologi della Calabria*



CAPITOLO 1

Guida pratica sulla CTU in tema di Separazione - divorzio - affidamento dei figli

1. Conferimento dell'incarico

1.1 Autorizzazioni

All'udienza partecipano gli Avvocati e possono essere presenti sia le parti, sia i CCTTPP. Il professionista presta giuramento con formula di rito davanti al Giudice (collegio).

Il Giudice pone i c.d. “quesiti peritali” e autorizza lo psicologo solitamente per:

- l'uso del mezzo proprio e/o di altri mezzi di trasporto (aereo, treno ecc.) ove necessario;
- la presa visione/copia fascicolo processuale e delle parti;
- nominare ausiliario di fiducia;
- la visione/copia documenti sanitari presso strutture pubbliche e/o private
- l'utilizzo della PEC per comunicazioni alle parti.

Uso del mezzo proprio: in questo caso è possibile chiedere eventuali rimborsi spese per l'utilizzo della propria autovettura e/o di altri mezzi di trasporto;

Visione/copia fascicolo processuale e delle parti: utile per analizzare il caso ed approfondire tutti gli aspetti del procedimento;

Nominare ausiliario di fiducia: il CTU, all'interno della Consulenza, può nominare un Ausiliario di propria fiducia (o più di uno se necessario), normalmente un altro esperto a cui affidare il compito della somministrazione della batteria di tests psicologici. Il compito dell'ausiliario è meramente “materiale”, nello specifico non può compiere “apprezzamenti” e “valutazioni” ai fini dei quesiti consulenziali;

Visione/copia documenti sanitari presso strutture pubbliche e/o private: utile se la coppia (o uno dei due genitori) e/o il minore siano stati già presi in



carico, ad esempio, da un consultorio. In questo caso è possibile incontrare gli specialisti di riferimento e/o acquisire documentazione sanitaria, come ad esempio eventuali tests psicologici somministrati.

1.2 *Data del primo incontro consulenziale*

Il Giudice chiede al CTU di fissare la data del primo incontro consulenziale.

L'alternativa è fissare successivamente tale data, tuttavia in questo caso il CTU deve dare comunicazione formale (pec, fax) alle parti e per conoscenza al Giudice.

L'inizio delle operazioni coincide con il primo incontro consulenziale.

1.3 *Acconto compenso CTU*

Il Giudice fissa l'acconto del compenso del CTU da addebitare ad una sola delle parti o ad entrambe.

L'acconto, solitamente, viene consegnato al CTU in occasione del primo incontro consulenziale.

1.4 *Termini di consegna della CTU*

L'Art. 195 c.p.c. cita:

“La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'art. 193. Con medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse”

Quindi il Giudice fissa:

- un termine entro cui il CTU deve trasmettere la propria consulenza alle parti (CCTTPP tramite gli Avvocati);
- un termine entro cui i Consulenti di Parte (tramite gli Avvocati) devono trasmettere al CTU le proprie osservazioni;
- un termine entro cui il CTU deve depositare in cancelleria la sua prima consulenza, le osservazioni dei CCTTPP ed una valutazione su queste ultime.

La trasmissione delle relazioni deve risultare certificata (es. tramite deposito in Cancelleria oppure tramite PEC).

2. Dopo il conferimento dell'incarico

Dopo il conferimento dell'incarico, il CTU si trova in questa posizione:

- ha prestato giuramento;
- ha ricevuto le autorizzazioni dal Giudice (possibilità di nominare un ausiliario, uso del mezzo di trasporto, possibilità di acquisire documenti sanitari, scolastici ecc.);
- ha acquisito tutta la documentazione;
- ha acquisito i contatti della cancelleria del Giudice, degli Avvocati e dei CCTTPP.

3. La CTU

3.1 Primo incontro consulenziale

L'Art. 6 del “Protocollo di Milano” suggerisce che l'esperto fornisca preliminarmente alle parti informazioni circa le finalità degli incontri, la metodologia, le procedure che verranno adottate e i limiti del segreto professionale che gli derivano dallo svolgimento della consulenza tecnica. Pertanto, al fine di espletare al su citato articolo, solitamente al primo incontro consulenziale è opportuno convocare la coppia genitoriale, non prevedendo la presenza del minore.

Al termine del primo incontro, così come per i successivi, il CTU stila il verbale delle attività svolte (Appendice B) sottoscrivendolo insieme ai presenti. Ulteriormente, il CTU si preoccupa di stilare una bozza delle attività che intende svolgere e delle quali fissa la data garantendo un congruo preavviso alle parti.

3.2 Scegliere quali e quanti incontri consulenziali

Seguendo le indicazioni del Protocollo di Milano, il CTU dovrebbe effettuare una serie complessa di incontri consulenziali. Nello specifico:

- incontri di coppia;
- incontro/i con il minore;
- incontri congiunti: coppia-minore, madre-minore, padre-minore;
- eventuali visite domiciliari;
- eventuale visita scolastica;
- incontri, ove presenti, con le principali figure di riferimento per il minore (nonni, eventuali nuovi partner della madre e/o del padre ecc.);
- eventuali incontri con i servizi sociali e altri professionisti;
- incontro finale di restituzione



Gli obiettivi dei vari incontri consulenziali sono indicati nel Protocollo di Milano (Art. 2.2.) e vengono di seguito elencati:

- studio del fascicolo processuale;
- colloqui, anche congiunti finalizzati a ricostruire l'anamnesi individuale, familiare e la storia di sviluppo del minore;
- colloqui con la coppia genitoriale, finalizzati all'analisi della relazione;
- esame individuale dei genitori, al fine di esplorare le motivazioni insite nell'azione legale, eventuali patologie familiari, le caratteristiche psicologiche di ognuno, la storia coniugale genitoriale e il contesto psicosociale di riferimento;
- colloqui/incontri individuali con il minore – secondo modalità operative compatibili con la sua età e, possibilmente, in linea con le indicazioni contenute nella letteratura specialistica; ciò al fine di valutare, attraverso il disegno, il gioco e l'osservazione, ma anche mediante l'utilizzo di test e protocolli valutativi specifici, il funzionamento cognitivo, affettivo e sociale, i suoi attuali e prossimi bisogni di sviluppo e socializzazione, di raccogliere la sua rappresentazione della coppia genitoriale e quella dei genitori.
- incontri di osservazione della relazione genitore/minore e della coppia genitoriale/minore, al fine di valutare le dinamiche relazionali, le modalità comportamentali, il posizionamento affettivo del minore in presenza del/dei genitori e come quest'ultimi si pongono nella relazione con il figlio;
- colloqui con altre figure significative (famiglia allargata, nuovi partner conviventi, Servizi sociali, operatori, insegnanti, medici, etc.);
- solo ove ritenuto necessario, il CTU può effettuare visite domiciliari presso entrambe le abitazioni;
- utilizzo di strumenti di valutazione ritenuti idonei e specificatamente ritenuti validi per il contesto psicoforense, ove possibile e necessario, al minore, in relazione al quesito formulato dal giudice;
- ove possibile, al termine della valutazione, prevedere un incontro di restituzione ai genitori sull'esito dell'indagine psico-diagnostica effettuata;
- ove possibile, compatibilmente con l'età del minore, il suo livello di maturazione psicoaffettiva e di complessità della situazione familiare, prevedere al termine della valutazione un incontro di restituzione con il minore.

3.3 Esempio di indice della Consulenza

Di seguito un esempio di indice di una consulenza:

- Incarico
- Calendario operazioni consulenziali
- Metodologia scientifica

- Descrizione dettagliata degli incontri consulenziali effettuati
- Parte relativa alla psicodiagnostica
- Profili psicologici dei soggetti
- Considerazioni conclusive
- Risposta ai quesiti
- Bibliografia
- Allegati e appendici

CAPITOLO 2

Domande frequenti**1. Come si risponde ai quesiti peritali?**

Viene formulato un capitolo finale (“Risposta ai quesiti”) in cui il CTU deve soddisfare, nella maniera più chiara ed inequivocabile possibile, ogni richiesta inclusa nel quesito postogli dal Giudice. Laddove non fosse possibile rispondere ad uno o più punti previsti dal quesito, il CTU deve argomentarne le ragioni. Ulteriormente, qualora richiesto, il Consulente deve avere particolare accortezza nel rappresentare ogni altra informazione e/o considerazione tecnica utile ai fini del procedimento.

2. Devo allegare alla CTU anche i tests psicologici?

Sì, è necessario allegare tutti i tests somministrati con i protocolli originali. Ad esempio, nel caso dell'MMPI-II, è necessario allegare anche l'intero questionario, oltre che i vari grafici e punteggi.

3. Devo allegare alla CTU anche i video degli incontri?

Sì, su un supporto digitale (chiavetta usb o dvd).

4. Durante la CTU ho acquisito copia di documentazione sanitaria di un periziando, devo allegare anche questa?

Certamente sì.

5. È possibile nominare l'Ausiliario se non già autorizzato nel conferimento?

Il ruolo dell'ausiliario è normato dall'art. 228 co. 2 c.p.p.



Durante il conferimento del mandato è opportuno, o comunque consigliabile, chiedere al Giudice l'autorizzazione a potersene avvalere ai fini dell'espletamento delle attività.

Qualora ciò non fosse avvenuto nella sede suddetta, e si avesse necessità di ricorrere alla collaborazione di un ausiliario, coinvolgendolo in itinere, è necessario rivolgere al Giudice la richiesta di averne facoltà. Nel caso in cui, infatti, un Consulente decidesse di avvalersi di un ausiliario in assenza di formale autorizzazione ciò potrebbe essere eccepito dalle parti e, comunque, al CTU non verrebbero corrisposte le relative spese.

6. Come viene liquidato il CTU?

Il CTU presenta richiesta di liquidazione direttamente presso la cancelleria del Tribunale in occasione del deposito di tutte le relazioni consenziali. Il CTU allega alla richiesta anche le note spese. In appendice è presente uno schema per la presentazione di una liquidazione.

7. Il compito del Consulente d'Ufficio è circoscritto alla consulenza tecnica o prevede interventi di tipo clinico-terapeutico?

L'attività del CTU esula ed esclude compiti di natura psicoterapeutica.

È sempre importante avere chiara la distinzione dei due ruoli, rispettando il principio per cui il Consulente nominato non deve avere avuto, prima del procedimento, contatti in qualità di terapeuta con alcuna delle parti coinvolte.

8. Quando l'uso delle registrazioni è da ritenersi "obbligatorio" e quando facoltativo?

Sebbene la registrazione delle attività non possa essere, da un punto di vista giuridico, definita mai obbligatoria, è consigliabile videoregistrare tutti gli incontri consenziali. Soprattutto è da ritenersi buona prassi videoregistrare gli incontri effettuati alla presenza dei minori.

9. I CCTPP e gli Avvocati possono assistere a tutti gli incontri?

I CCTPP al pari degli Avvocati possono assistere a tutti gli incontri programmati. Tuttavia è opportuno (non obbligatorio) che agli incontri con i minori



assista solo il CTU, così come previsto dall'Art. 4 del Protocollo di Milano. Fa eccezione il caso in cui la valutazione venga effettuata all'interno di uno spazio neutro, dove la presenza di due stanze collegate da un vetro-specchio unidirezionale e da un impianto di videoregistrazione, garantisce alle parti la possibilità di assistere, rimanendo tuttavia in un ambiente distinto da quello in cui il CTU opera la propria valutazione con il minore.

10. I CCTTPP e gli Avvocati possono chiedere la consegna del materiale prima del deposito finale in cancelleria?

No, tutto il materiale prodotto durante la Consulenza (test, video ecc.) può essere fatto visionare alle parti, ma non consegnato loro prima del deposito in cancelleria.

11. Come rinunciare ad una nomina qualora non fosse possibile accettare un mandato?

La procedura prevede che il cancelliere notifici al Consulente, per raccomandata o a mezzo fax, l'ordinanza che lo invita a comparire all'udienza fissata dal Giudice per il conferimento del mandato.

Qualora il Consulente decidesse di astenersi, per ragioni di incompatibilità, o motivazioni di valore personale, dovrà presentare un'apposita istanza in cancelleria.

Sebbene sia possibile fare richiesta di astensione comunicandola oralmente al giudice o al cancelliere, è da ritenersi preferibile, oltre che opportuno, procedere depositando ritualmente la propria istanza.

12. Come viene formalizzata la nomina del Consulente Tecnico di Parte?

La normativa di riferimento è l'Art. 201 c.p.c. che cita:

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente (191 c.p.c.), assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.



Ciò premesso, sebbene in linea teorica il CTP venga nominato entro un termine stabilito dal Giudice, può capitare che ciò non si verifichi e che la sua nomina venga differita ad operazioni già avviate.

A riguardo, la sentenza n. 9231/2001 stabilisce che l'irregolarità della nomina del CTP non implichi ad ogni modo alcuna nullità, salvo che ciò non determini una lesione del diritto di difesa dell'altra parte.

Per quanto riguarda il CTU, al di là dei tecnicismi e delle norme, si suggerisce che accolga sempre positivamente la nomina di un CTP, anche qualora effettuata ad operazioni già avviate, così da favorire sempre il principio del contraddittorio, salvo nel caso in cui ciò non intralci le operazioni consenziali.

13. In qualità di CTP posso accettare qualsiasi incarico?

Il ruolo di CTP, spesso sottovalutato, è di fondamentale importanza. Egli ha il compito di assistere il proprio cliente in tutte le fasi della Consulenza e di svolgere una funzione da "filtro", facilitando la comunicazione tra il CTU e il periziando.

Prima di accettare l'incarico di CTP è opportuno incontrare sia il cliente, sia l'avvocato. Il primo per comprendere le ragioni che hanno motivato l'istruzione del procedimento e, soprattutto, per conoscere eventuali comportamenti lesivi posti in essere nei confronti della prole dall'una o dall'altra parte. Il secondo, l'Avvocato, per confrontarsi sulla strategia difensiva.

Il CTP non dovrebbe accettare l'incarico laddove dovesse ravvisare comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei minori.

Per meglio chiarire le funzioni del CTP, possiamo così sintetizzare:

- prima di accettare l'incarico è opportuno che l'esperto incontri la parte, al fine di ricevere tutte le informazioni necessarie e cominciare a maturare, anche attraverso l'ausilio dei fascicoli, un'idea sulla vicenda;
- prima di accettare l'incarico è opportuno che il CTP incontri l'Avvocato della parte committente, per ricevere informazioni sul caso e per comprendere la strategia difensiva adottata fino a quel momento.

Nel caso in cui il CTP decidesse di accettare l'incarico dovrà esplicitare che, pur svolgendo un ruolo di parte, il suo interesse supremo sarà sempre la tutela del minore. Dunque "essere di parte" per il CTP implica la responsabilità di aiutare e supportare il cliente durante la CTU, anche spiegandogli il significato delle varie fasi della consulenza, gli scenari prefigurabili al suo esito e, soprattutto, le conseguenze dannose di eventuali comportamenti lesivi assunti. È altresì compito/dovere del CTP confrontarsi con il CTU e con il collega di controparte al fine di condividere problematiche e suggerire soluzioni alternative.

In sintesi, il CTP:

- non accetta l'incarico senza incontrare prima il cliente e il suo avvocato;
- valuta bene se accettare l'incarico nel caso in cui dovesse riscontrare condizioni e comportamenti messi in atto dal cliente che possano ledere il benessere psicofisico del minore, come per esempio negare l'accesso, senza un giustificato motivo, del figlio all'altro genitore. In tal caso, come detto sopra, il CTP esplicita questi rischi e valuta la motivazione al cambiamento e le aspettative della parte committente;
- non incontra il minore e/o effettua delle valutazioni su di lui, al di fuori degli incontri peritali (art. 3 bis Protocollo di Milano).

14. Come viene liquidato il CTP?

Il CTP viene liquidato direttamente dal proprio cliente. È consigliabile, ad incarico accettato, ricevere un acconto dell'onorario per cui verrà emessa regolare fattura e, successivamente, richiedere il saldo alla consegna della relazione scritta.

15. Quali principi regolano la comunicazione tra le parti durante l'espletamento delle indagini?

Nel corso della consulenza tutte le parti dovranno comunicare tra di loro rispettando un principio di trasparenza.

Per quanto riguarda il Consulente Tecnico d'Ufficio egli dovrà garantire a tutte le parti (CCTTPP e Avvocati) la possibilità di presenziare ad ogni fase della valutazione, informandole, preventivamente, sui tempi e sui luoghi previsti per l'espletamento delle indagini. Le comunicazioni devono essere sempre formalizzate.

È obbligatorio comunicare sempre ufficialmente (PEC, fax, telegramma ecc.) agli Avvocati tutte le date e gli orari delle operazioni peritali.

È preferibile che il CTU, durante l'intera consulenza, mantenga costantemente i contatti con i CCTTPP e/o con gli Avvocati e riduca al minimo indispensabile quelli con la coppia genitoriale, al fine di evitare tentativi di strumentalizzazione e collusione.

16. Quando le operazioni di consulenza devono ritenersi ufficialmente avviate?

In sede di conferimento del mandato il Consulente d'Ufficio viene chiamato ad indicare il giorno, l'orario e la sede in cui intende avviare le attività.



I termini di decorrenza previsti per il deposito della relazione scritta dovranno essere conteggiati a partire dalla data di inizio ufficiale delle operazioni e non dal giorno dell'avvenuto conferimento del mandato.

17. Per effettuare una consulenza di parte sono necessari specifici titoli (specializzazioni e simili) o sono sufficienti Laurea e abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo?

Sebbene le parti possano nominare un consulente tecnico scegliendolo sulla base di un proprio criterio e principio di fiducia, è tuttavia necessario considerare che ogni attività lavorativa impone al professionista la responsabilità di padroneggiare, adeguatamente, gli strumenti propri del settore in cui egli presta la propria opera.

Proprio per questo motivo il Codice Deontologico, agli artt. 5 e 37, ribadisce la necessità per lo Psicologo di riconoscere i limiti delle proprie competenze.

Ciò implica la responsabilità di accettare un mandato professionale esclusivamente qualora in possesso delle conoscenze necessarie per assolverlo nel migliore dei modi.

In ambito forense si è tenuti, dunque, a garantire al cliente la migliore prestazione possibile sia attraverso le competenze psicologiche, che mediante la conoscenza delle regole e dei principi che governano il contesto in cui si opera.

Da ciò la necessità di prevedere una formazione adeguata e specifica non solo per un consulente d'ufficio, ma altresì, e non di meno, per un consulente tecnico di parte.

Bibliografia consigliata

- Abazia L. (a cura di), 2011, *La perizia psicologica in ambito civile e penale*, Franco Angeli
- Biscione M. C., Pingitore M. (a cura di), 2013, *Separazione, divorzio, affidamento. Linee guida per la tutela e il supporto dei figli nella famiglia divisa*, Franco Angeli
- Camerini G. B., Sergio G., 2013, *Servizi sociosanitari e giustizia*, Maggioli
- Camerini G.B., Volpini L., Lopez G., 2011, *Manuale di valutazione delle capacità genitoriali*, Maggioli
- Camerini G. B., “Aspetti civilistici di psichiatria forense in campo minorile. Il problema dell’abuso”
Volterra V (Ed), *Psichiatria forense, criminologia ed etica professionale*, Masson, Milano, 2006
- Cavedon A., Magro T., 2010, *Dalla separazione all’alienazione parentale*, Franco Angeli
- Cigoli V., 1998, *Psicologia della separazione e del divorzio*, il Mulino
- Cigoli V., Gulotta G., Santi G., (a cura di), *Separazione, divorzio e affidamento dei figli*, Giuffrè
- Cigoli V., Galimberti C., Mombelli M., 1988, *Il legame disperante*, Raffaello Cortina Editore
- Gennari M., Tamanza, G., 2012, *Il disegno congiunto della famiglia*, Franco Angeli
- Gulotta G., *Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale e investigativa*, Giuffrè
- Gulotta G., Cavedon A., Liberatore M., 2008, *La Sindrome da Alienazione Parentale (PAS)*, Giuffrè
- Rosa S., Tura M., 2012, *La separazione genitoriale*, Maggioli
- Togliatti M. M., Lavadera A. L., (a cura di), 2011, *Bambini in tribunale*, Raffaello Cortina Editore
- Togliatti M. M., Mazzoni S., (a cura di), 2006, *Osservare, valutare e sostenere la relazione genitori-figli. Il Lausanne Trilogue Play clinico*, Raffaello Cortina Editore
- Uguzzoni U., Siboni F., (a cura di), 2013, *La prospettiva del minore nella C.T.U.*, Franco Angeli



Appendice A

Esempio di quesiti consulenziali

Previo esame degli atti e audizione dei coniugi, sottoposti gli stessi a test psicoattitudinali nonché ad altro tipo di esame ritenuto utile, anche di carattere medico, osservati altresì i minori, nel caso in cui fosse necessario e sottoposti gli stessi a tutte le indagini ritenute necessarie e, infine, espletato ogni opportuno approfondimento, anche presso terzi, dica il consulente se il regime di visite e di affidamento attuale sia conforme all'interesse dei minori e idoneo a garantire il mantenimento di un rapporto equilibrato continuativo e sereno con entrambi i genitori, indicando, in caso contrario, le opportune modifiche da apportare nell'interesse esclusivo dei minori, evidenziando eventualmente se sussistano motivi tali da sconsigliare un affidamento condiviso, esplicitandone in caso affermativo le ragioni e indicando quali siano le migliori condizioni di permanenza dei minori presso ciascun genitore.



Appendice B

TRIBUNALE DI _____

VERBALE DI OPERAZIONE CONSULENZIALE

Proc. n. _____ CTU disposta dal _____ nell'udienza del _____

Oggi, _____ alle ore _____ presso _____

si è svolto l'incontro consuleziale in oggetto alla presenza di:

A. _____

B. _____

C. _____

D. _____

Note

L'incontro si conclude alle ore _____, si concorda il nuovo appuntamento per _____ ore _____

FIRME



Appendice C

Fac-simile istanza liquidazione CTU

All'Ill.mo Giudice Dott./Dott.ssa _____

Proc. N. _____ / _____

Il sottoscritto CTU:

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale: _____

P.IVA: _____

CHIEDE

per l'incarico di CTU nel proc n. _____ / _____ prestato dal giorno ____/____/____ al giorno
____/____/____, che venga liquidato il compenso nella misura di n° _____ vacanze pari a €
., oltre ad I.V.A. ed eventuali accessori di Legge.

Catanzaro, ____/____/____

Firma



Appendice D

Principali riferimenti normativi

- Art. 61 c.p.c. - Consulente tecnico
- Art. 62 c.p.c. - Attività del consulente
- Art. 63 c.p.c. - Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente
- Art. 64 c.p.c. - Responsabilità del consulente
- Art. 191 c.p.c. - Nomina del consulente tecnico
- Art. 192 c.p.c. - Astensione e ricusazione del consulente
- Art. 193 c.p.c. - Giuramento del consulente
- Art. 194 c.p.c. - Attività del consulente
- Art. 195 c.p.c. - Processo verbale e relazione
- Art. 196 c.p.c. - Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente
- Art. 197 c.p.c. - Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio
- Art. 201 c.p.c. - Consulente tecnico di parte



Appendice E

Protocollo di Milano

A conclusione del Convegno *Verso un protocollo per l'affidamento dei figli. Contributi psico-forensi* – tenutosi a Milano il 16 e il 17 marzo 2012, organizzato dalla Fondazione Guglielmo Gulotta, dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'AIAF Lombardia, con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, del Centro per la Riforma del Diritto di Famiglia e della Camera Minorile di Milano – si è proceduto, con l'apporto interdisciplinare di psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, avvocati, e magistrati, alla stesura delle Linee guida per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione dei genitori: contributi psico-forensi.

Il protocollo recepisce le disposizioni contemplate dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*Convention on the Rights of the Child*), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, redatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e dal Regolamento 2201/2003 Bruxelles II bis.

Parte integrante del presente protocollo è l'allegata *Guida metodologica* che andrà nel tempo aggiornata sulla base dell'evoluzione delle conoscenze in materia.

Lo scopo del presente protocollo è quello di offrire agli operatori ed esperti chiamati a valutare le condizioni per l'affidamento dei figli in caso di frattura della convivenza dei genitori, linee guida di carattere concettuale e metodologico, perché sia garantita la tutela psicofisica dei minori coinvolti e il loro benessere. Tali riferimenti hanno altresì lo scopo di agevolare il lavoro di valutazione e di scelta di provvedimenti idonei da parte degli avvocati e dei magistrati, sempre nell'ottica di tutelare i diritti dei minori riconosciuti dalla legge. Consente infatti di vagliare la correttezza metodologica utilizzata e il fondamento delle risultanze.

Premessa

I dati sulla tipologia di affidamento dei figli minori, a seguito di separazione genitoriale, evidenziano una netta inversione di tendenza rispetto al passato per effetto dei diversi interventi normativi succedutisi nel tempo, tra i quali si menzionano: la legge sul divorzio, la riforma del diritto di famiglia,



la legge sull'adozione e sull'affidamento dei minori, fino alla disciplina inerente l'affidamento condiviso dei figli sancita dall'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54. La riforma sull'affidamento condiviso ha sostituito il regime ordinario previgente di affidamento monogenitoriale dei figli ponendo l'attenzione sul *diritto del minore*, anche in situazioni di crisi familiare, a *mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, esercitando il diritto alla bigenitorialità* sancito sia dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989) sia dall'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea di Nizza (2000). Tale diritto, che si esprime nella scelta dell'affidamento condiviso, evidenzia la necessità che il minore dopo la separazione genitoriale possa continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione e istruzione, conservando altresì i rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. Si tratta di un principio talmente consolidato nel nostro Ordinamento che la sua deroga avviene solamente nei casi in cui è comprovato che tale regime di affidamento può nuocere in maniera seria al minore. Ne discende che il "pregiudizio" e l'inidoneità genitoriale dovranno essere rigorosamente comprovati. Ogni considerazione concernente il miglior affidamento e luogo di abitazione del minore deve essere fondata e sostenuta sulla base dalle ricerche scientifiche più aggiornate, che indicano che il minore sviluppa un legame di attaccamento verso entrambe le figure genitoriali e trae vantaggio, in termini evolutivi, dal mantenimento di una relazione continuativa ed equilibrata in termini di tempo e suddivisione degli impegni educativi con entrambi i genitori.

Ruolo e limiti dell'esperto

1. *Accettare l'incarico consulenziale solo se si ha una specifica e comprovata competenza.* L'esperto è consapevole della responsabilità che deriva dal fatto che l'esercizio della sua professione può incidere significativamente sull'esistenza delle persone esaminate e dei loro familiari. Gli esperti che accettano gli incarichi consulenziali devono essere professionisti (psicologi, psichiatri o neuropsichiatri infantili) specificamente competenti nella materia oggetto della consulenza. Gli esperti sono altresì tenuti a un costante aggiornamento scientifico e non accettano di offrire prestazioni su argomenti in materia in cui non siano preparati. L'esperto si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa in modo esauriente e correttamente rispondere, nel limite del proprio ruolo.



2. Mantenere l'autonomia professionale.

Nei rapporti con i magistrati, gli avvocati e le parti, il CTU mantiene la propria autonomia scientifica e professionale, soprattutto nella scelta di metodi, tecniche, strumenti psicologici, nonché nella loro utilizzazione. Anche i consulenti di parte mantengono la propria autonomia avuto riguardo all'interesse preminente del minore, rispetto a quello del proprio cliente. Il loro operato consiste nel contribuire criticamente alle ipotesi formulate nell'ambito della CTU e nell'adoperarsi affinché i CTU mantengano una reale equidistanza e neutralità tra le parti, utilizzino una metodologia corretta e svolgano il loro compito con strumenti adeguati e motivino le loro affermazioni e conclusioni. Il consulente di parte si adopera per aiutare il cliente (e l'avvocato) a meglio comprendere da un punto di vista psicologico i dati emersi durante la consulenza; inoltre, nel rapporto con il proprio cliente cerca di aiutarlo a uscire dalla spirale del conflitto per favorire un livello più evoluto di collaborazione e di comunicazione tra le parti in causa. L'esperto dovrà sempre avere una funzione di filtro e di rielaborazione dei contenuti e dei significati di ciò che avviene durante gli incontri di consulenza, svolti alla presenza dell'altro coniuge/partner e/o del minore. Questo per evitare di amplificare il conflitto e per la tutela privacy delle parti coinvolte.

3. L'esperto non accetta incarichi se è ravvisabile un conflitto di interesse. In particolare, il ruolo del consulente è incompatibile con quello del terapeuta del minore.

Il CTU rifiuta di assumere il ruolo di consulente nella valutazione laddove svolga o abbia svolto un ruolo di sostegno psicologico o di terapia nei confronti del minore o di una delle parti o della coppia. Durante il corso dell'accertamento, egli non può accettare di incontrare come cliente per una terapia nessuno di coloro che sono coinvolti nelle procedure giudiziarie.

3. bis L'esperto non può assumere l'incarico come CTP se ha avuto precedenti contatti di tipo professionale con il minore o con uno o entrambi i genitori. È vietato ascoltare il minore al di fuori del contesto della consulenza. In considerazione della delicatezza del suo operato gli esperti devono attenersi scrupolosamente alle norme previste dal proprio codice deontologico.

4. Pur non avendo finalità terapeutiche il consulente, sia esso il CTU ovvero il CTP, ha l'obiettivo di salvaguardare il benessere psicofisico del minore.

L'esperto tende a concentrare i colloqui con il minore, al fine di ridurre al minimo lo stress subito dal minore, ponendo attenzione alle eventuali influenze esercitate dall'uno o dall'altro genitore e alle informazioni da questi veicolate. In particolare l'esperto presta attenzione al rischio di manipolazione dei bisogni/necessità della persona più debole, cioè del minore, e al possibile uso distorto/strumentale della consultazione, soprattutto in situazioni di ele-



vata conflittualità. È preferibile che l'esperto ricorra alla videoregistrazione o almeno all'audioregistrazione degli incontri consulenziali. Ancor più quando si condivide con consulenti di parte che il colloquio con il minore avvenga senza la loro presenza.

5. Possibile estensione della consulenza in forma collegiale.

Se l'accertamento consulenziale richiesto è di particolare complessità è necessario che l'esperto segnali al Giudice l'esigenza di svolgere la consulenza in forma collegiale. Altrettanto potranno fare le parti.

6. Informazione alle parti.

L'esperto deve fornire preliminarmente alle parti informazioni circa le finalità degli incontri, la metodologia, le procedure che verranno adottate e i limiti del segreto professionale che gli derivano dallo svolgimento della consulenza tecnica.

Quando effettua colloqui con il minore, l'esperto deve chiarirgli le finalità della valutazione utilizzando modalità adeguate all'età e alla capacità di comprensione.

7. L'esperto dovrà fornire un parere solo dopo aver condotto una valutazione adeguata a supportare le conclusioni. L'esperto evita di esprimere pareri e/o valutazioni su persone che non ha direttamente esaminato.

8. L'esperto ricorre a una metodologia affidabile e pertinente.

Nella sua valutazione l'esperto impiega più strumenti al fine di garantire accuratezza e obiettività. Utilizza pertanto metodi integrati e strumenti di osservazione che permettono di formulare ed esplorare più ipotesi alternative, cercando di evitare fallacie logiche o bias cognitivi (errori inferenziali sistematici). Egli rende nota la propria impostazione teorica di riferimento ed esplicita altresì i processi inferenziali attraverso i quali arriva alle sue conclusioni. L'esperto impiega pertanto una metodologia, criteri di valutazione e strumenti pertinenti rispetto all'oggetto di indagine e accettati dalla comunità scientifica.

Guida Metodologica per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione genitoriale

Le presenti indicazioni individuano gli obiettivi, le metodologie e gli strumenti di intervento da utilizzare dagli esperti nella consulenza tecnica in tema di affidamento dei figli a seguito di separazione genitoriale.



1. **Compito dell'esperto: obiettivi della valutazione**

1.1. Obiettivo della consulenza è riportare al giudice la condizione psicologica e relazionale che connota gli individui che compongono la famiglia, la coppia e il sistema nel suo complesso, evidenziando punti di debolezza, punti di forza, aree di criticità e risorse utili per attuare cambiamenti evolutivi di segno positivo. Particolare attenzione dovrà essere posta agli aspetti “prognostici” della situazione familiare (le risorse disponibili, le eventuali potenzialità al cambiamento dell'intero nucleo familiare ecc.) al fine di programmare e prevedere degli interventi opportuni. La consulenza mira idealmente a una restituzione di responsabilità genitoriale in cui le parti – anche con l'aiuto dei propri CCTPP – possano ricomporre la comunicazione tra loro, con e sui figli, al fine di rispondere alle esigenze di questi. L'esperto è consapevole che la valutazione della genitorialità si basa su modelli, costrutti, caratteristiche psicologiche e attitudinali declinati e verificati nella concretezza delle singole situazioni.

1.2. Nella valutazione delle capacità genitoriali, per regolare la frequentazione del minore con entrambi i genitori o eventualmente per escludere dall'affidamento uno o entrambi i genitori, l'esperto dovrà tener conto dei criteri minimi relativi alle capacità genitoriali, che riguardano essenzialmente la funzione di cura e protezione, la funzione riflessiva, la funzione empatica/affettiva, la funzione organizzativa (scolastica, sociale e culturale), e il criterio dell'accesso all'altro genitore. In particolare, l'esperto chiamato dal giudice a compiere l'accertamento dovrà valutare le competenze del genitore nel:

1. a) comprendere e rispondere adeguatamente alle esigenze primarie del figlio (cure igieniche, alimentari, sanitarie ecc.);
2. b) preparare, organizzare e strutturare adeguatamente il mondo fisico del minore (aspetti ambientali) in modo da offrirgli un contesto di vita sufficientemente stimolante e protettivo;
3. c) comprendere le necessità e gli stati emotivi del minore, rispondere opportunamente ai suoi bisogni e coinvolgerlo emotivamente negli scambi interpersonali adeguatamente alla sua età e al suo livello di maturazione psico-affettiva;
4. d) favorire le opportunità educative e di socializzazione;
5. e) interpretare il proprio comportamento e quello altrui in termini di ipotetici stati mentali, cioè in relazione a pensieri, affetti, desideri, bisogni e intenzioni;
6. f) offrire regole e norme di comportamento congrue alla fase evolutiva del figlio, creando le premesse per la sua autonomia;
7. g) promuovere l'evoluzione della relazione genitoriale in virtù delle tappe di sviluppo del figlio adeguandosi alle competenze acquisite e favorendo la crescita del minore;



8. h) affrontare e gestire il conflitto con l'altro genitore – tenendo conto delle rispettive e peculiari strutture personologiche – valutando anche la loro capacità di negoziazione;
9. i) promuovere il ruolo dell'altro genitore favorendo la sua partecipazione alla vita del figlio, cooperando attivamente nella genitorialità (cogenitorialità/criterio dell'accesso) e salvaguardando i legami generazionali anche con la famiglia allargata;
10. j) qualora ritenuto necessario, l'esperto valuta la disponibilità del genitore e/o dei genitori a sottoporsi a un percorso di sostegno alla genitorialità.

1.3 Altri compiti dell'esperto riguardano:

1. a) la valutazione qualitativa della relazione tra il minore ed entrambi i genitori;
2. b) la valutazione delle principali cause del conflitto parentale e dei possibili effetti sullo sviluppo psico-sociale sui figli, tenendo conto che l'accesa conflittualità tra i genitori, di per sé, non è ragione sufficiente a giustificare l'indicazione al giudice per un affidamento esclusivo a uno solo dei genitori;
3. c) l'individuazione delle aree disfunzionali – siano esse di natura relazionale (conflitti genitori-figli, tentativi di esclusione di uno dei genitori da parte dell'altro genitore ecc.) oppure di origine individuale (psicopatologia di un genitore, alcolismo, tossicodipendenza, criminalità, instabilità comportamentale e affettiva) – e dei possibili riverberi negativi sullo sviluppo psico-sociale dei figli, tenendo presente che così come la salute mentale di per sé non coincide con l'adeguatezza genitoriale, allo stesso modo la presenza di disturbi psicologici o di altri problemi di natura psico-sociale non necessariamente compromette la competenza genitoriale;
4. d) identificare le risorse potenziali e residuali, del sistema familiare di cui tenere conto nella pianificazione degli interventi che dovranno essere disposti a sostegno della genitorialità;
5. e) identificare le risorse pubbliche e private presenti sul territorio al fine di meglio pianificare gli eventuali interventi a sostegno della famiglia.

2. Metodologia della valutazione: strumenti e metodi

2.1. Discutere la metodologia della consulenza tecnica con i consulenti delle parti.



Il CTU, all'inizio delle operazioni di consulenza, prima di incontrare le parti, presenta e discute la metodologia con i CCTTPP. Le relazioni tra esperti devono essere improntate ai principi di lealtà e correttezza.

2.2. Ricorrere a molteplici fonti di informazione per ogni area che deve essere analizzata.

Nell'espletamento della valutazione, l'esperto non si limita al resoconto fornito dalle persone in valutazione, ma attinge informazioni e dati da molteplici fonti, integrando le informazioni. L'esperto, inoltre, nel rispondere al quesito, basa le proprie valutazioni non solo su dati provenienti dalle persone coinvolte, ma anche su elementi emersi sia dall'osservazione dell'interazione delle persone tra loro sia dal contesto ambientale e familiare sia da eventuali operatori (servizi sociali, servizi educativi ecc.) che hanno o hanno avuto in carico il minore o la famiglia o parte di essa. In particolare sarà necessario che l'esperto effettui:

- studio del fascicolo processuale;
- colloqui, anche congiunti, di anamnesi individuale, familiare e alla storia di
- sviluppo del minore con entrambi i genitori;
- colloqui con la coppia genitoriale, finalizzati all'analisi della relazione;
- esame individuale dei genitori al fine di esplorare le motivazioni insite nel-
- l'azione legale, eventuali patologie familiari, le caratteristiche psicologiche di
- ognuno, l'ambito coniugale e genitoriale e l'area sociale;
- colloqui/incontri individuali con il minore – secondo modalità operative
- compatibili alla sua età e possibilmente in linea con le indicazioni contenute nella letteratura specialistica –, al fine di valutare il funzionamento cognitivo, affettivo e sociale, i suoi attuali e prossimi bisogni di sviluppo e socializzazione, di raccogliere la sua rappresentazione della coppia genitoriale e di ciascun genitore, attraverso non solo il disegno, il gioco e l'osservazione, ma anche l'utilizzo di test e protocolli valutativi specifici in relazione all'età del minore;
- incontri di osservazione della relazione genitore/minore e coppia genitoriale/minore al fine di valutare le dinamiche relazionali, le modalità comportamentali, il posizionamento affettivo del minore in presenza dei genitori e come quest'ultimi si pongono nella relazione con il figlio;
- colloqui con altre figure significative (famiglia allargata, nuovi partner conviventi, Servizi sociali, operatori, insegnanti, medici ecc.);
- solo ove ritenuto necessario, il CTU può effettuare visite domiciliari presso entrambe le abitazioni;
- utilizzo di strumenti di valutazione ritenuti idonei e specificatamente ritenuti validi per il contesto psicoforense, ove possibile e necessario, al minore, in relazione al quesito formulato dal giudice;



- ove possibile, al termine della valutazione, prevedere un incontro di restituzione ai genitori sull'esito dell'indagine psico-diagnostica effettuata;
- ove possibile, compatibilmente con l'età del minore, il suo livello di maturazione psicoaffettiva e di complessità della situazione familiare, prevedere al termine della valutazione un incontro di restituzione con il minore.

2.3. Relazionare in maniera accurata quanto emerso dalla consulenza tecnica

L'esperto ha cura di sintetizzare in un documento scritto – attraverso l'impiego di un linguaggio il più possibile chiaro ed evitando inutile tecnicismi difficilmente comprensibili dai non esperti – quanto emerso dalle operazioni peritali, nonché le risposte ai quesiti formulati. L'esperto dovrà preliminarmente indicare nel suo elaborato il suo approccio teorico-metodologico di riferimento, utilizzato per impostare e valutare le risultanze cliniche dei colloqui. Inoltre esplicherà gli strumenti utilizzati per la valutazione, indicandone gli specifici scopi di analisi. L'esperto presta altresì particolare attenzione alla distinzione tra i fatti e le riflessioni/conclusioni professionali a cui perviene, cercando di separare gli elementi descrittivi, informativi e di racconto da quelli interpretativi. In particolare esplicita il rapporto tra le informazioni raccolte, l'interpretazioni dei dati, e le valutazioni espresse sulle questioni oggetto della consulenza. Nel redigere le conclusioni e rispondere al quesito il CTU espone una sintesi di quanto emerso nel corso delle indagini, la sua valutazione, le indicazioni e le proposte ritenute più idonee rispetto alle modalità di affidamento dei figli, di collocamento prevalente degli stessi e di frequentazione dell'uno e dell'altro genitore nonché su qualunque intervento si reputi necessario a sostegno del minore (terapia, sostegno educativo, ect.) e/o della genitorialità, tenuto conto delle risorse presenti sul territorio di riferimento in ambito pubblico o privato; egli espone anche i limiti del proprio elaborato e le ragioni che li hanno determinati (per esempio spiegando perché non è stato possibile compiere un determinato accertamento e come tale mancanza può riverberarsi sui risultati della consulenza). Ove lo ritenga necessario può proporre il riesame della situazione, indicando i tempi più adatti.

Milano, 17 marzo 2012

Seguono i nomi di coloro che hanno contribuito alla stesura del Protocollo:

Avv. Franca Alessio Presidente AIAF Lombardia

Dott.ssa Anna Balabio Psicologa, psicoterapeuta, Unità Psicoforense (UPf Milano)

Prof. Giovanni Camerini Neuropsichiatra infantile e psichiatra, docente nei master di II livello presso le Università di Padova, La Sapienza (Roma) e Pontificia Salesiana (Mestre)



Dott.ssa *Maria Cristina Canziani* Giudice togato presso la Corte d'Appello di Milano, Sezione famiglia e minori

207

Avv. *Grazia Cesaro* Presidente della Camera Minorile di Milano

Avv. *Anna Galizia Danovi* Presidente del Centro per la Riforma del Diritto di Famiglia

Avv. Prof. *Guglielmo Gulotta* Già ordinario di psicologia giuridica dell'Università degli Studi di Torino, presidente della Fondazione omonima

Dott.ssa *Maira Liberatore* Psicologa, psicoterapeuta, Unità Psicoforense (UPf Milano)

Dott.ssa *Laura Lombardi* Psicologa, mediatrice familiare e sociale AIMS, Unità Psicoforense (UPf Milano)

Dott. *Giovanni Lopez* Psicologo, psicoterapeuta presso "La Casa di Nilla", Centro Specialistico della Regione Calabria per la protezione e la cura di bambini e adolescenti in situazioni di maltrattamento

Prof.ssa *Marisa Malagoli Togliatti* Specialista in neuropsichiatria, ordinario Facoltà di Medicina e Psicologia "Sapienza" Università di Roma, psicoterapeuta della famiglia, mediatore familiare, consulente Tribunale per i Minorenni e Ordinario di Roma

Prof.ssa *Luisa Puddu* Associato di psicologia giuridica e sociale presso l'Università degli Studi di Firenze

Dott.ssa *Rosalba Raffagnino* Psicologa, psicoterapeuta, ricercatrice presso l'Università degli Studi di Firenze

Dott.ssa *Luisa della Rosa* Psicologa, direttore clinico e scientifico del Centro per la cura del trauma nell'Infanzia e nella Famiglia

Prof. *Ugo Sabatello* Neuropsichiatra infantile, "Sapienza" Università di Roma, Direttore del Master di II livello "Psichiatria Forense dell'età evolutiva"

Prof. *Giancarlo Tamanza* Associato di psicologia clinica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia

Dott.ssa *Laura Volpini* psicologa giuridica e forense, psicoterapeuta, ricercatrice e docente presso la Facoltà di Medicina e Psicologia "Sapienza" Università di Roma

Prof.ssa *Georgia Zara* Associato di psicologia sociale e criminale presso l'Università degli Studi di Torino, Visiting Scholar presso l'Institute of Criminology, Cambridge University



Appendice F

Carta di Civitanova Marche

INDIRIZZI GIURIDICI PER L'APPLICAZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE IN TEMA DI TUTELA DEI DIRITTI RELAZIONALI DEL/DELLA MINORE

E

REPERTORIO DI BUONE PRASSI PSICOLOGICHE E SOCIO-SANITARIE PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI IN TEMA DI TUTELA DEI DIRITTI ANCHE RELAZIONALI DEL/LA MINORE A RISCHIO DI PREGIUDIZIO

PREMESSA

La CARTA di CIVITANOVA MARCHE si articola in *due sezioni*.

La *prima* riguarda linee di indirizzo giuridico formulate sulla base della normativa internazionale e nazionale, della giurisprudenza della Corte EDU e della Cassazione, sviluppatasi per la tutela giurisdizionale effettiva dei diritti relazionali di adulti, bambine e bambini, adolescenti.

Essa si rivolge in primo luogo a giudici, pubblici ministeri, avvocati, consulenti, chiamati, ciascuno nello svolgimento del suo ruolo, ad adottare decisioni, sollecitare provvedimenti nell'ambito di un procedimento giudiziario. La *seconda* presenta un repertorio di buone prassi da adottare nelle decisioni dei servizi socio sanitari ed autorità amministrative (si pensi ai provvedimenti di allontanamento ex art. 403 c.c.), per sostenere e proteggere i diritti fondamentali del fanciullo a sviluppare la propria personalità anche nell'ambito della famiglia, cioè di quella formazione sociale in cui ogni fanciullo ha il diritto di crescere ed essere educato, nonché rispettato.

Va ricordato che il principio guida di ogni decisione che coinvolge i minori è quello stabilito dall'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fan-



ciullo, che recita: “*In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve avere una considerazione preminente*”.

Le linee di indirizzo proposte sono il frutto di una ricognizione di orientamenti giurisprudenziali e buone prassi delle procure e dei tribunali, dei servizi ed autorità amministrative e delle Forze dell’Ordine (si pensi ai provvedimenti di allontanamento ex art. 403 c.c.), applicate ad un tema delicato: la tutela effettiva dei diritti relazionali nel rispetto della vita familiare delle persone interessate, i genitori ed il figlio/la figlia minore.

La loro raccolta ed elaborazione è offerta – dal gruppo multi professionale che se n’è fatto carico – all’attenzione, degli avvocati e dei magistrati requirenti e giudicanti, di tutti gli operatori dei servizi socio sanitari chiamati ad assumere decisioni e provvedimenti per la tutela dei diritti relazionali, soprattutto quelle riguardanti l’attuazione di una decisione di allontanamento, di modifica di una situazione di vita familiare valutata come lesiva dei diritti fondamentali del bambino/a – adolescente interessati dal provvedimento da attuare.

PARTE I - Linee di indirizzo giuridico formulate sulla base della normativa internazionale e nazionale, della giurisprudenza della Corte EDU e della Cassazione sviluppatasi per la tutela giurisdizionale effettiva dei diritti relazionali di adulti, bambine e bambini, adolescenti.

A - Attuazione dei provvedimenti giurisdizionali di tutela dei diritti relazionali dei bambini e delle bambine

1. I diritti relazionali

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 cost.). Per queste ragioni la dimensione giuridica delle relazioni personali – familiari ha acquisito una pregnanza sconosciuta al codice civile del 1942, implementata dai nuovi contenuti via via riconosciuti dalla normativa internazionale e nazionale¹.

Il diritto relazionale della personalità riguardante il rapporto tra genitori e prole (artt. 8 CEDU, artt. 5, 7; 8 comma 1°; 9 e 10 Convenzione di New York;

1. Tra le più rilevanti: la Convenzione Europea sui Diritti Umani – CEDU – ratificata con la legge n. 848 del 1950; la Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (ratificata con la legge n. 176 del 1991); la Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull’esercizio dei diritti dei minori (ratificata con legge n. 77 del 2003).

art. 30 cost.; 147 c.c.; art 1 legge n. 183 del 1984 come modificata dalla legge n. 149 del 2001) si realizza nella cura materiale e morale dei primi per i figli, che a loro volta hanno il diritto di sviluppare la loro personalità, e dunque di crescere ed essere educati nell'ambito della propria famiglia e di non essere separato dai propri genitori. L'art. 16 della Convenzione di New York sottolinea inoltre il diritto di non essere oggetto di interferenze arbitrarie nella vita privata e familiare, diritto più generalmente stabilito anche dall'art. 8 CEDU.

Da ultimo la legge 8 febbraio 2006 n. 54 (*Disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli*) ha modificato il codice civile riconoscendo nell'articolo 155 il diritto del/la figlio/a minore all'affido condiviso, e cioè a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore anche in caso di separazione personale, di scioglimento, di annullamento, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché in caso di rottura dell'unità della famiglia di fatto (artt. 1 e 4).

La stessa legge n. 54 ha individuato con la nuova disposizione di cui all'art. 155 *bis* c.c. (in relazione all'art. 9 della Convenzione di New York) il diritto di ciascun genitore di non essere separato contro la sua volontà dal/la figlio/a minore a meno che il giudice non decida, con provvedimento motivato, nell'interesse del/la minore, l'affido esclusivo del/la stesso/a ad uno solo dei genitori.

In definitiva una relazione personale si configura come diritto relazionale biunivoco quando la legge la riconosce nell'ambito di uno schema tipico generale dei rapporti, schema funzionale al rispetto della dignità delle persone interessate ed al soddisfacimento delle loro esigenze fondamentali.

2. Peculiarità della tutela giurisdizionale dei diritti relazionali

La corrispondenza biunivoca tra i diritti relazionali della personalità mette in rilievo la peculiarità della tutela giurisdizionale in caso di conflitto in materia di affidamento di un minore. Non si tratta di attribuire la prevalenza di un soggetto, ivi compreso il/la figlio/a minore, nei confronti dell'altro. Con la decisione infatti il giudice, accertate le dimensioni e la portata obbiettiva del conflitto, le conseguenze prodotte sugli interessi dei soggetti coinvolti, verifica se la relazione soddisfa i diritti inviolabili delle persone, modulandola inizialmente o, in caso di pregiudizi, modificandola convenientemente nell'interesse superiore del/la minore.

3. Tutela giudiziaria in caso di lesione del diritto del/la minore alla bigenitorialità

Va ricordato che, in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore figlio di genitori separati ledendo il suo diritto



alla bigenitorialità come regolato dal giudice con i provvedimenti previsti dagli artt. 155 e ss. c.c., la legge prevede la tutela civile stabilita dall'art. 709 ter c.p.c. comma 2° e 3°.

Questa si attua, *in primo luogo*, in via amministrativa (“*provvedimenti opportuni*”) con il ricorso ad “*interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza*” previsti dalla l. n. 328 del 2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - art. 22 comma 2° lett. c) che devono essere “*realizzati secondo le finalità delle leggi 4 maggio 1983 n. 184; 27 maggio 1991 n. 176; 15 febbraio 1996 n. 66; 28 agosto 1997 n. 285; 23 dicembre 1997 n. 451; 3 agosto 1998 n. 286; 31 dicembre 1998 n. 451; del testo unico di cui al d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286; delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvate dal d.p.r 22 settembre 1988 n. 448; nonché della legge 5 febbraio 1992 n. 104 per i minori disabili*” (comma 3° stessa disposizione).

In secondo luogo, l’effettività della tutela è assicurata dalla coercizione indiretta (tutela inibitoria) generalmente disciplinata dall’art. 614 bis c.p.c e specificamente stabilita dall’art. 709 ter comma 2° e 3° c.p.c.

4. Attuazione degli obblighi di non fare infungibile o di non fare

Va ricordato altresì che gli “*interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza*” non sono forme di esecuzione di un provvedimento giudiziario che incide sui diritti relazionali dei fanciulli, delle fanciulle e dei loro genitori e/o stretti congiunti, ma concorrono all’*attuazione* di tali provvedimenti, associando l’intervento di sostegno per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza all’autoritatività propria dei provvedimenti giudiziari, la cui coercibilità, secondo il nuovo sistema introdotto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 con l’art. 614 bis nel Titolo IV (*obblighi di fare e non fare*) del Libro III (*del processo di esecuzione*) del c.p.c. è solo indiretta, trattandosi di *obblighi di fare infungibile o di non fare*.

Pertanto gli interventi di sostegno per loro natura si svolgono sotto l’egida del principio di beneficenza e nell’ambito del regime del consenso informato. Non va poi dimenticato che il/la bambino/a e l’adolescente a loro volta hanno il diritto, non il dovere, alla bigenitorialità (art. 155 comma 1° c.c.) ed è loro specificamente riconosciuto dall’art. 16 della Convenzione di New York al pari degli adulti (art. 8 CEDU) il diritto alla protezione della legge contro interferenze arbitrarie o illegali nella vita familiare.



5. Diritto alla autodeterminazione del fanciullo

Secondo la giurisprudenza della Corte EDU infatti «l'obbligo di ricorrere alla coercizione non può che essere limitato. Le autorità, devono tener conto degli interessi, nonché dei diritti e delle libertà di dette persone, ed in particolare dell'interesse superiore del minore e dei diritti riconosciuti al medesimo dall'art. 8 della Convenzione... Come costantemente sancito dalla giurisprudenza della Corte, è necessaria grande prudenza prima di ricorrere alla coercizione in una materia così delicata (sent. 22 novembre 2005 Reigado Ramos c. Portogallo, r. n. 73229/01 § 54) e l'art. 8 della Convenzione non autorizza i genitori a far adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del minore. Il punto decisivo consiste dunque nell'appurare se le autorità nazionali abbiano adottato, allo scopo di facilitare il riavvicinamento, ogni misura necessarie e ragionevolmente esigibile nel caso specifico (§ 54)“.

In definitiva, considerata l'infungibilità della collaborazione indispensabile per la realizzazione della vita familiare, il rispetto effettivo di tale diritto relazionale da parte delle autorità consiste nell'adozione di ogni misura necessaria e ragionevolmente esigibile nel caso specifico. Va dunque stabilito un giusto equilibrio tra l'interesse del figlio a vivere senza forti sollecitazioni emotive e quello del genitore non affidatario a mantenere con lui rapporti frequenti. Le misure adottate debbono essere rapidamente eseguite (Corte EDU, 2003 Maire c. Portogallo, r. n. 48206/99 - (§ 74), perché il tempo inevitabilmente incide in modo rilevante, e talvolta decisivo, sulla vitalità delle relazioni affettive e familiari, soprattutto quando i soggetti interessati sono in tenera età. Infatti l'effetto lesivo del trascorrere del tempo (per esempio un anno) nei confronti di un bambino molto piccolo è ben diverso da quello che può prodursi nei confronti di un adolescente (Corte EDU sent. 27. 04. 2010, Moretti e Benedetti c. Italia, r. n. 16318/07, § 70).

In applicazione di tali disposizioni internazionali, sul rilievo da attribuire all'interesse del/la figlio/a minore rispetto alla pretesa del genitore di esercitare il c.d. “diritto di visita” va ricordato un'importante principio di diritto dettato dalla Corte di Cassazione: *La circostanza che un figlio minore divenuto oramai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni provi nei confronti del genitore non affidatario avversione o addirittura ripulsa – a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rimossi nonostante il supporto di strutture sociali o psicopedagogiche – costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il genitore non affidatario. Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio, ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe*



portare ad un superamento senza gravi traumi della sua animosità iniziale, ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa (Cass. sez. I, sent. 15. 01. 1998 n. 317).

6. L'ascolto del minore e la rilevanza nel processo dei suoi diritti

L'ascolto del/la minore avente un sufficiente discernimento nell'ambito di un procedimento giudiziario che lo riguarda, secondo la Convenzione Europea sull'*esercizio dei diritti dei fanciulli* (Strasburgo 25 gennaio 1996 – ratificata con l. n. 77 del 2003) costituisce un vero e proprio diritto processuale del/la minore stesso/a che si articola in forme, facoltà e doveri ben precisi.

L'art. 3 precisa che il/la bambino/a capace di discernimento deve: *a)* ricevere tutte le informazioni pertinenti; *b)* essere consultato/a ed esprimere la propria opinione; *c)* essere informato/a sulle possibili conseguenze delle aspirazioni da lui/lei manifestate e delle possibili conseguenze di ogni decisione.

L'art. 4 prevede poi che il/la minore ha il diritto di chiedere personalmente o tramite altre persone o organismi la nomina di un rappresentante nel procedimento che lo/la riguarda *quando la legge nazionale priva i detentori delle responsabilità di genitori della facoltà di rappresentarlo a causa di un conflitto d'interessi*. Nel nostro paese l'art. 78 c.p.c. stabilisce che in caso di conflitto d'interessi oltre che dal/la minore stesso tale istanza possa essere presentata al giudice dal pubblico ministero, dai prossimi congiunti. L'art. 10 della Convenzione di Strasburgo precisa che spetta al rappresentante così nominato fornire al/la minore le informazioni e spiegazioni di cui all'art. 3 o eventualmente recepire la sua opinione informata e portarla a conoscenza del giudice (art. 10).

L'art. 6 (stessa Convenzione) stabilisce che il giudice prima di adottare una decisione deve: *a)* verificare se dispone di informazioni sufficienti per una decisione nell'interesse superiore del/la minore assumendole in particolare dai titolari della responsabilità genitoriale; *b)* dopo aver accertato che il/la minore in concreto capace di discernimento dispone delle informazioni pertinenti, consultare il/la minore di persona, se necessario in privato (dunque non alla presenza delle parti e dei rispettivi difensori), oppure tramite altre persone, *in forma adeguata al suo discernimento a meno che ciò non sia manifestamente contrario al suo interesse, e permettergli di esprimere la sua opinione*.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. I sentenza n. 7282 del 2010) l'ascolto del/la minore *non può essere qualificato come un atto d'indagine, ovvero come un accertamento su di lui rientrante nella categoria di quelli rivolti a convincere il giudice in ordine alla sussistenza o meno di determinati fatti storici, bensì come strumento diretto a raccogliere le opinioni, nonché le valutazioni ed esigenze rappresentate dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto; nel contempo per consentire al giudice di percepire con immediatezza, attraverso la*

voce del minore e nella misura consentita dalla sua maturità psicofisica, le esigenze di tutela dei suoi primari interessi.

È importante, per meglio intendere il significato e la portata del diritto del/la minore all'ascolto, tener presente le seguenti ulteriori precisazioni della Corte Suprema (Cass. sentenza n. 7281 del 2010): *Il legislatore non ha più considerato il minore oggetto della potestà dei genitori e/o del potere officioso del giudice di individuarne e tutelarne gli interessi preminenti, ma quale soggetto di diritto, perciò titolare di un ruolo sostanziale nonché di uno spazio processuale autonomo. Ciò comporta la radicale modifica del suo ruolo di semplice destinatario di una decisione presa nel suo interesse da altri*, ed il riconoscimento di un suo ruolo distinto nel processo giudiziario che lo/la riguarda, in quanto soggetto comunque coinvolto dalla decisione giudiziaria.

B - Interventi psicologici e socio-sanitari per il sostegno, la protezione e la cura di bambine, bambini ed adolescenti

Gli interventi di sostegno e di cura

7. Principio di beneficenza e di legalità

Le iniziative dei servizi sociosanitari nell'interesse di un/a bambino/a o di un/un'adolescente, – ed anche le segnalazioni non previste dalla legge come obbligatorie, sono guidate da criteri di opportunità in funzione di finalità di benessere individuale e sociale e di prevenzione. Esse sono dunque governate dal principio di beneficenza. Viceversa, la proposizione di un ricorso del pubblico ministero e delle parti private e la decisione del giudice rispondono innanzi tutto al principio di legalità, anche se temperato dalla considerazione dell'interesse del/della minore. La distinzione dell'azione di sostegno, protezione e cura dei servizi dalla tutela giurisdizionale dei diritti non esclude le interazioni e sinergie necessarie tra le agenzie sociali, sociosanitarie e giudiziarie.

8. Ascolto e consenso informato

I/le bambini/e, gli/le adolescenti e le loro famiglie non sono solo destinatari di diritti, ma anche soggetti per ciò stesso destinati ad esercitarli attivamente. È questa la ragione per la quale le persone interessate, e per quanto possibile in relazione all'età i/le bambini/e e gli/le adolescenti (come previsto espressamente dall'art 6 comma 2° della Convenzione di Oviedo *sui diritti dell'uomo e la bio-medicina* ratificata con la l. n. 145 del 2005), devono partecipare attivamente ai

progetti ed ai percorsi di sostegno, di protezione e cura che per legge si svolgono nell'ambito del regime del consenso informato, salvo i casi nei quali la legge prevede un trattamento sanitario obbligatorio (art. 32 comma 2° cost.).

L'affidamento al servizio sociale

9. Nozione

Quando l'Autorità Giudiziaria dispone l'affidamento di un/una minore al servizio sociale, il servizio realizza con le proprie risorse professionali e strutturali l'intervento progettato nell'ambito del regime giuridico stabilito dal giudice. Adeguerà dunque autonomamente l'intervento sociosanitario alla normale evoluzione del caso. Il servizio segnalerà al pubblico ministero solo i fatti nuovi che richiedono anche la modifica del regime giuridico già stabilito, ovvero quando è escluso o attenuato il pericolo di pregiudizio per il minore, o quando il pregiudizio si è aggravato incidendo sui diritti anche relazionali della personalità².

10. Obiettivo generale

L'affidamento extrafamiliare si caratterizza per la temporaneità dell'intervento (e dunque della separazione) nella prospettiva del mantenimento o del recupero dei rapporti con i genitori naturali, o della valorizzazione ed il recupero di altre risorse familiari.

La collocazione extrafamiliare

11. Diritto del/della minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia

La cultura diffusa, le convenzioni internazionali, la Costituzione (art. 30 comma 1° e 2°) e le leggi vigenti rimarcano il diritto di ogni bambina/o a crescere ed essere educata/o nella propria famiglia. Solo quando questa non è in grado di provvedervi si applicano gli istituti dell'affidamento familiare e dell'adozione (art. 1 comma 1° e 2° l. 184 del 1983 e succ. modifiche) per assicurare comunque al/la bambino/a il "*diritto ad una famiglia*" (nuovo titolo della l. 184 del 1983 introdotto dalla L. n. 149 del 2001).

2. Così le Linee guida 2008 per i servizi sociali e socio-sanitari della Regione Veneto pag 84-85.

12. Necessità di una decisione del giudice per convalidare gli allontanamenti di emergenza o per stabilire un regime giuridico alternativo

L'allontanamento dalla residenza familiare di un/una minore, incidendo su diritti fondamentali o per gravi motivi di protezione del/la minore o per decisione giudiziaria, deve essere convalidato o disposto con provvedimento motivato dell'Autorità Giudiziaria competente e nel rispetto del contraddittorio tra le parti.

13. Diritto alla vita familiare e tempi dell'interruzione dei rapporti del/la minore con i genitori

L'interruzione dei rapporti tra figlio/a minore e genitori e familiari senza la modifica definitiva ed irreversibile del rapporto di filiazione (adozione) dà luogo ad una situazione eccezionale che incide sul *diritto alla vita familiare* riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Particolare attenzione va prestata ai tempi in cui questa si protrae. La Corte Europea dei Diritti Umani (Corte EDU) ricorda che *“il trascorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il figlio minore ed il genitore che non vive con lui... “Perciò “un ritardo nella procedura rischia sempre in simili casi di risolvere la controversia con un fatto compiuto. L'effettivo rispetto della vita familiare richiede che le relazioni future tra genitore e figlio siano regolate unicamente in base a tutti gli elementi pertinenti e non dal semplice trascorrere del tempo”* Corte EDU, sent. 24 febbraio 2009 *Errico c/Italia* r. n. 29768/05).

14. Collocazione extra familiare ed obbligo positivo di rispetto della vita familiare

Perciò, in conformità agli insegnamenti predetti della Corte EDU, quando la collocazione extra familiare del/della minore si protrae, è responsabilità dei soggetti istituzionali che sono intervenuti agire con tempestività ed attenzione per evitare lunghe istituzionalizzazioni o il radicarsi di situazioni affidamento, già previste come temporanee e reversibili, che incidono di fatto sul diritto alla vita familiare del/della bambino/a e dei suoi genitori tanto più intensamente quanto più tenera è l'età del/della bambino/a.



15. Poteri e responsabilità degli affidatari

Come previsto dalla legge (art. 5 L. 184 del 1983 e succ. mod.) alle famiglie affidatarie competono l'accoglienza, l'educazione, l'istruzione del/della minore, il mantenimento dei rapporti ordinari con la scuola e con altri servizi sociali e sanitari. Ai genitori esercenti la potestà o al tutore spettano le altre decisioni di carattere straordinario. In caso di collocamento del/la minore in una comunità di accoglienza, a quest'ultima egualmente competono l'accoglienza, l'educazione e l'istruzione ed il mantenimento dei rapporti ordinari del/la minore con la scuola e con i servizi sanitari. La famiglia affidataria o la comunità di accoglienza dovranno collaborare al mantenimento e alla cura del rapporto del/della minore con i genitori.

L'allontanamento dall'ambiente familiare

16. Diritto ad una revisione giudiziaria

Considerato che l'allontanamento di un/a bambino/a dai suoi genitori e familiari incide sul diritto fondamentale alla vita familiare (art. 8 CEDU), va assicurata immediatamente dopo ogni allontanamento effettuato dagli organi competenti nelle condizioni di emergenza previste dall'art. 403 c.c. la revisione giudiziaria prevista dall'art. 9 della Convenzione di New York (ratificata con l. n. 176 del 1991), che si svolgerà nel contraddittorio tra le parti interessate davanti ad un giudice terzo ed imparziale.

17. Allontanamento di emergenza di un minore

L'art. 403 del codice civile stabilisce quali sono gli interventi di emergenza: *“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato, o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza immoralità, ignoranza o altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la Pubblica Autorità a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”.*

18. Ruolo del PM e promozione della revisione giudiziaria

Il Pubblico Ministero minorile, soggetto legittimato dalla legge a presentare un ricorso davanti al giudice terzo ed imparziale (artt. 336 comma 1° c.c. e art



9 comma 2° l. 184 del 1983 e succ. modifiche) per sollecitare anche *provvedimenti urgenti*, assicurerà un turno di reperibilità di 24 ore su 24 per ricevere tempestivamente le segnalazioni relative agli interventi realizzati ai sensi dell'art. 403 c.c.. Tali comunicazioni, oltre a consentire le necessarie interlocuzioni che assicurano la correttezza dell'allontanamento di emergenza attuato dal servizio nel rispetto della competenza giurisdizionale del Tribunale per i Minorenni e della sua imparzialità e terzietà, consentono anche l'effettivo coordinamento tra le iniziative della Procura per i minorenni per la tutela giurisdizionale del minore (tutela civile del minore) e le indagini ed altre iniziative dirette all'accertamento e la repressione degli eventuali reati di maltrattamento, abuso sessuale, lesioni della Procura presso il Tribunale Ordinario, attraverso un contatto diretto tra i magistrati interessati nel rispetto di un *Protocollo di coordinamento tra tutte le Procure del Distretto*.

19. Dimensione ed obiettivi dell'intervento

Gli interventi di protezione sociale e di tutela giurisdizionale dei diritti, soprattutto quando comportano un allontanamento del/la minore dalla famiglia, non devono essere focalizzati esclusivamente sul/la bambino/a, ma comprendono necessariamente il rapporto che lo/la lega alla sua famiglia e al suo ambiente sociale di vita, nell'obiettivo ultimo del ricongiungimento familiare qualora i genitori e la famiglia allargata siano capaci di provvedere alla crescita all'educazione del/la minore, come previsto dall'art. 1 comma 4 legge 184 del 1983 e succ. modifiche).

PARTE II - Repertorio di buone prassi psicologiche, sociali e sanitarie per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in tema di tutela dei diritti anche relazionali del/la minore a rischio di pregiudizio.

La segnalazione

1. Consenso informato

Le informazioni relative ad una possibile situazione di rischio in cui si trova un/a bambino/a o un'un'adolescente, da qualsiasi fonte provengano, devono essere vagliate nell'ambito del regime del consenso informato delle persone interessate. La segnalazione all'autorità giudiziaria diviene necessaria solo quando viene a mancare la collaborazione o si presume che gli interventi progettati non siano sufficienti a rimuovere gli ostacoli.



2. Motivazione

Il semplice sospetto non basta per avviare una procedura di verifica innanzi all'autorità giudiziaria. Tale procedura deve essere motivata dalla presenza di una grave incuria e/o di un maltrattamento continuato e pervasivo tale da determinare gravi difficoltà nelle possibilità/capacità di adattamento dei/le figli/e, e comunque da riscontri fattuali gravi e circostanziati il più possibile diretti e non *de relato*.

3. Successivi accertamenti

La segnalazione di grave pregiudizio per i minori, da parte dei servizi sociali e sociosanitari alla Procura per i minorenni, deve essere circostanziata e deve essere immediatamente seguita, nell'ambito del processo, da accurati accertamenti della situazione sia sul piano sociale sia su quello clinico, nel rispetto del diritto al contraddittorio delle parti coinvolte.

4. Diritto di contraddittorio

Sin dall'avvio del procedimento giudiziario ed in ogni fase, stato e grado dello stesso deve essere assicurata a tutte le parti e ai loro consulenti la possibilità di interloquire, partecipare, collaborare, intervenire, nel rispetto del principio del contraddittorio, anche al fine di garantire la tutela e la promozione dei diritti relazionali dei soggetti coinvolti i quali potranno avvalersi nel corso degli accertamenti della presenza di un proprio consulente.

5. Segnalazione e protezione

La segnalazione non interrompe l'azione di protezione svolta dai servizi, perché il percorso giudiziario è solo eventuale. Gli operatori socio sanitari non sono esonerati dalla responsabilità di proseguire il progetto di presa in carico del minore e dei suoi congiunti nell'ambito del regime del consenso informato.



Criteria di valutazione e metodologie dell'intervento

6. Metodologia dell'accertamento

La valutazione diagnostica e prognostica, realizzata con gli strumenti e i protocolli propri della psicologia e dei servizi socio-sanitari, deve essere multi-dimensionale e deve quindi tener conto delle caratteristiche individuali del/della minore (comprese l'origine etnica, religiosa, culturale e linguistica), delle sue competenze cognitive, emotive e relazionali, della complessità delle sue relazioni sociali, di quelle della famiglia e dell'ambiente in cui egli/ella è inserito/a. Dovrà inoltre essere vagliata la presenza/assenza dei fattori di rischio e protettivi e la probabilità di cambiamento delle condizioni date.

7. Valutazione socio-ambientale e valutazione psicologico-cliniche

È necessario effettuare una distinzione tra le valutazioni sociali e le valutazioni psicologico-cliniche, effettuate da operatori con diverse specifiche competenze. Il processo di assessment psicosociale prevede comunque un'integrazione tra i diversi piani valutativi sopra indicati.

8. Interventi e risorse disponibili e implementabili

Gli interventi di sostegno e di cura (preventivi, riabilitativi e terapeutici) rivolti ai/alle minori ed ai loro familiari devono essere progettati e realizzati sulla base delle risorse individuali, familiari e di quelle disponibili nel contesto locale, per promuovere un processo di recupero, di valorizzazione e di implementazione delle loro capacità e di positivo sviluppo delle relazioni all'interno del nucleo familiare. Ogni azione di sostegno e cura può essere effettuata nell'ambito della beneficenza con la collaborazione dei genitori, valutando costantemente l'efficacia e i risultati previsti in relazione ai costi sociali dell'intervento erogato.

9. Interventi e rapporto costi/benefici

Occorre privilegiare gli interventi in grado di offrire gli esiti più efficaci e soddisfacenti in relazione ai costi sociali ed economici. La valutazione delle relazioni costi/benefici deve avvenire prima di ogni decisione dell'autorità giudiziaria. Gli operatori non possono considerare tale variabile in relazione ad



azioni di emergenza per la tutela del/la minore e/o in sede di attuazione delle disposizioni del giudice.

10. Attuazione dei decreti

L'operatore non può in alcun caso opporsi dal dare attuazione ad un decreto dell'autorità giudiziaria, salvo gravi fatti accaduti in data seguente all'emissione del decreto che ne possono determinare una revisione. Non vi sono motivi economici che possono ostacolare gli interventi di emergenza previsti dall'art. 403 c.c..

11. Tempi dell'intervento

Particolare attenzione va prestata alla definizione dei tempi degli interventi, i quali devono essere compatibili con le esigenze legate allo sviluppo psicologico e fisico del/della bambino/a o del/della ragazzo/a, nel rispetto del suo diritto alla vita familiare. Ogni progetto d'intervento dovrà comprendere un tempo di attuazione non superiore ai sei – otto mesi, al termine del quale dovrà essere svolta una verifica relativa ai risultati raggiunti utilizzando strumenti di valutazione affidabili e confrontabili.

12. Progetto-quadro

Ogni progetto d'intervento strutturale a favore di una/o bambina/o e delle sue relazioni dovrà specificare obiettivi, fasi, azioni, tempi di attuazione e criteri di valutazione adottati, con riferimento al modello teorico utilizzato. Alla sua predisposizione devono partecipare tutti i servizi coinvolti e deve essere reso disponibile in ogni momento alle parti. Il progetto – quadro include le azioni dettagliate e coerenti con gli obiettivi previsti per la sua realizzazione, la definizione delle responsabilità degli attori coinvolti, i criteri di verifica di processo e di risultato atteso, l'indicazione dell'operatore/i di riferimento per il/la minore e la sua famiglia. Gli operatori che redigono il progetto devono scorporarlo da documenti che includono informazioni non relative al progetto stesso.

13. Esplicitazione del progetto

In ogni fase dell'intervento deve essere redatto un progetto in cui siano indicati esplicitamente e in forma scritta: 1) obiettivi, 2) azioni. 3) fattori di rischio e protezione del/la minore, delle sue risorse individuali (resilience) e familiari e del contesto sociale di riferimento, 4) attese di risultato.

14. Fattori di successo e rischi di insuccesso

I fattori di successo ed i rischi di insuccesso di ciascuna azione dell'intervento promosso dovranno essere esplicitamente indicati per ciascuna fase insieme alle azioni correttive previste in caso di mancata aderenza al risultato previsto. Essi includono le risorse presenti nei genitori, nella famiglia allargata e nell'ambiente sociale di appartenenza, la loro disponibilità ad accettare gli interventi di sostegno previsti e le capacità di resilienza e adattive presenti nei figli. Tali parametri di valutazione dovranno essere definiti ed indicati a priori al fine di formulare una valutazione in itinere secondo criteri ripetibili e confrontabili.

15. Progetto educativo individuale

Nel caso in cui il progetto quadro preveda l'affidamento extrafamiliare o l'inserimento in una comunità educativa (diurna o residenziale) o familiare, deve essere redatto anche un progetto educativo individuale (in collaborazione con il/la minore e con la sua famiglia) in cui siano delineati i percorsi e le metodologie educative e gli impegni assunti dalle parti. Il progetto deve essere redatto in forma scritta e reso disponibile alle parti in ogni momento della procedura.

Allontanamento dall'ambiente familiare

16. Criteri di decisione

Qualora si configuri una condizione di grave pregiudizio tale da indicare la necessità di una separazione temporanea del/della bambino/a o del/della ragazzo/a dalla propria famiglia, chiunque sia chiamato ad intervenire è tenuto a verificare:

- che il/la minore sia effettivamente in una condizione di pericolo e/o di grave lesione dei suoi diritti relazionali;



- che la situazione presente del/della minore non possa essere modificata in modo autonomo o attraverso interventi da porre in essere;
- che l'allontanamento sia meno pregiudizievole rispetto alla permanenza in famiglia, considerando i pattern di attaccamento presenti nel/nella minore e la qualità dei suoi legami affettivi.

17. Interventi in emergenza

Il ricorso all'art. 403 c.c. per un intervento di protezione deve avvenire solo quando si sia esclusa la possibilità di altre soluzioni e sia accertata una condizione di assoluta urgenza e di grave rischio, ovvero in presenza di grave abbandono morale e materiale o di sollecitazioni traumatiche o gravemente stressanti rivolte a soggetti non in grado di sviluppare reazioni di adattamento sufficientemente efficaci. Gli operatori che si trovano ad effettuare un allontanamento in tali situazioni intervengono per poter collocare il/la minore in ambiente protetto in attesa della convalida dell'allontanamento da parte dell'autorità giudiziaria.

18. Tempi e modalità

L'allontanamento va attuato con un intervento tempestivo, caratterizzato da tempi e modalità rispettose della dignità delle persone coinvolte (art. 32 comma 2° Cost.), che soddisfi l'esigenza di ridurre i possibili elementi traumatici dell'allontanamento per il/la minore e per i suoi familiari, ed assicuri il diritto alla riservatezza del soggetto più debole: il/la minore.

19. Attenzione al rapporto costi/benefici

L'allontanamento dei/delle minori dalla famiglia d'origine può essere ipotizzato nell'emergenza o nelle situazioni per le quali non è ipotizzabile una soluzione con il solo intervento domiciliare. I danni causati da interventi di allontanamento dall'ambiente familiare devono essere necessariamente inferiori a quelli ipotizzati in caso di permanenza in ambiente familiare. È necessario infatti elaborare, insieme al progetto di intervento, una valutazione dei costi/benefici/tempi di attuazione, che consentano valutazioni in itinere nel rispetto del contraddittorio.



20. Specializzazione e distinzione dei ruoli e delle funzioni

Gli operatori incaricati dell'attuazione di un allontanamento devono essere specializzati. È necessario prevedere la costituzione di un'equipe multi – professionale distinguendo i ruoli degli operatori incaricati dell'allontanamento (funzione di controllo) e di quelli cui è delegata la presa in carico del minore (sostegno psicologico e/o psicoterapia) e della famiglia (parent training) per favorire il mantenimento o la ripresa dei rapporti dei soggetti interessati (intervento educativo, di sostegno psicologico e/o di cura).

21. Utilizzazione e funzioni delle forze pubbliche

La forza pubblica potrà essere utilizzata in via residuale solo se necessario, per notificare il provvedimento agli esercenti la potestà, in concomitanza con l'allontanamento del/la minore o per evitare la presenza di adulti (familiari o persone estranee) che possano ostacolare l'attuazione del provvedimento. Essi dovranno essere allontanati qualora adottino comportamenti tali da determinare un aggravamento del disagio del/la minore.

22. Ostacoli al diritto alla bigenitorialità

Nel caso in cui un genitore ostacoli e/o osteggi l'esercizio del diritto del minore alla bigenitorialità tali condotte vanno tempestivamente segnalate all'Autorità Giudiziaria, la quale potrà attuare interventi amministrativi, civili eventualmente anche sanzionatori, penali; tali interventi dovranno essere tempestivi onde evitare che la situazione si radichi e si stabilizzi. Nel caso in cui siano stati disposti incontri in spazio neutro tra uno dei due genitori ed il figlio/la figlia, eventuali difficoltà e rifiuti dovranno essere affrontati non attraverso provvedimenti coercitivi nei confronti di quest'ultimo/a bensì adottando prescrizioni e/o sanzioni anche punitive a carico del genitore che si rifiuta di collaborare e di facilitare il passaggio del figlio/della figlia all'altro genitore.

Collocazione extrafamiliare

23. Temporaneità dell'intervento

L'affidamento extrafamiliare si caratterizza per la temporaneità dell'intervento (e dunque della separazione) nella prospettiva del mantenimento o del



recupero dei rapporti con i genitori naturali, o della valorizzazione ed il recupero di altre risorse familiari.

24. Incontri in spazio neutro

Gli incontri del/della bambino/a con i familiari dovranno avvenire in spazi neutri appositamente individuati, nell'ambito di un progetto di sostegno delle capacità e delle relazioni tra minore e familiari. Dovranno essere illustrati ai familiari i criteri adottati per l'eventuale osservazione di tali incontri. Nel caso emergessero comportamenti potenzialmente lesivi per il/la bambino/a, si potrà giungere alla sospensione degli incontri stessi con contestuale segnalazione all'autorità giudiziaria. La frequenza e la durata degli incontri devono essere adeguate allo stadio di sviluppo psico-affettivo del/della bambino/a, comunque mantenendo una cadenza non inferiore ad una volta alla settimana, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità.

25. Mantenimento dei rapporti figli-genitori

La famiglia affidataria e/o la comunità di accoglienza dovranno collaborare al mantenimento e alla cura del rapporto del/della minore con i genitori, rispettando le indicazioni offerte dal progetto educativo individualizzato.

Il documento proposto, la Carta di Civitanova Marche, risponde al peculiare intento degli estensori di offrire alla comunità di operatori e studiosi alcuni fondamentali criteri che guidano l'applicazione dei provvedimenti che riguardano la vicenda dei/delle minori. Beninteso, si tratta di indirizzi e buone prassi che dovranno essere puntualmente aggiornati anche alla luce delle esperienze condotte sul campo. In ogni caso gli estensori sono certi che la Carta di Civitanova Marche potrà essere immediatamente divulgata e resa operativa da parte di tutti gli aderenti ed i soggetti interessati.

Gli estensori della Carta di Civitanova Marche

Cristina Cabras Giovanni Battista Camerini Paolo Carnevali Daniela Catullo Mario Cavallaro Rosanna Della Corte Gesi Dignani Alessandro Fanuli Tiziana Magro Luca Muglia Lorella Nicoziani Alberto Pepe Marina Quadrini Gustavo Sergio Laura Volpini



Appendice G

Documento psicoforense sugli ostacoli al diritto alla bigenitorialità e sul loro superamento

1. La legislazione italiana in ossequio alla Costituzione italiana, alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo di New York, alla Convenzione di Strasburgo ed alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo pone a fondamento dei rapporti familiari la bigenitorialità, ovvero il diritto dei minori a rapportarsi in maniera armonica ed equilibrata con i propri genitori e con le rispettive famiglie di origine.

2. Le condotte volte ad ostacolare l'esercizio di tale diritto risultano pertanto censurabili e possono a volte configurare un maltrattamento.

3. Capita talora che, per il prevalere di dinamiche di coppia particolarmente disfunzionali, il genitore presso il quale il figlio è prevalentemente collocato trasmetta al figlio stesso l'ostilità verso l'altro genitore.

4. Ciò può avvenire per via indiretta (il bambino si appropria delle reazioni emotive del genitore) oppure diretta (il genitore trasmette attivamente al bambino i propri giudizi o gli fornisce informazioni parziali o distorte).

5. Il fenomeno del bambino conteso e "schierato" a difesa di un genitore contro l'altro risulta, purtroppo, molto frequente nelle separazioni caratterizzate da un'alta conflittualità in cui i partner, anche a causa delle loro caratteristiche di personalità, non riescono ad elaborare in modo evolutivo e riflessivo l'evento separativo.

6. Tale condizione è stata in un primo tempo denominata "Sindrome di Alienazione Genitoriale" nello stesso modo in cui si è parlato di "Sindrome del Bambino Maltrattato", per poi focalizzare l'attenzione sulle diverse manifestazioni del maltrattamento oltre che sui fattori di rischio e protettivi. Il fatto che il maltrattamento non costituisca una sindrome in senso proprio non significa che il maltrattamento non esista come fenomeno, potendo compromettere i potenziali di sviluppo psicoevolutivo del minore coinvolto.



7. Le attuali riflessioni della comunità scientifica, basate su molteplici ricerche in ambito nazionale ed internazionale, non consentono di definire il bambino come “malato” solo in quanto influenzato negativamente da un genitore contro l'altro sino ad arrivare, nei casi più eclatanti, al rifiuto di ogni forma di rapporto.

8. Attualmente si ritiene che il termine più corretto per definire tale fenomeno sia “Alienazione Parentale” e non “Sindrome di Alienazione Genitoriale” sottolineando (nei casi di rifiuto non motivato) che non si tratta di una problematica individuale del figlio ma di una difficoltà relazionale tra i tre membri della famiglia: bambino, madre e padre, alla quale possono contribuire i membri della famiglia allargata. Anche se in misura che può essere diversa come intenzioni, motivazioni e comportamenti, ognuno dei componenti il gruppo familiare fornisce il proprio personale contributo in misura variabile da caso a caso.

9. I segni di tale condizione sono il rifiuto ingiustificato e comunque talora solo parzialmente motivato da parte del figlio di frequentare uno dei due genitori (più spesso il padre ma non infrequentemente la madre) e/o il “voltafaccia” del figlio stesso, il quale prima della separazione era legato al genitore che successivamente non vuole più frequentare. Altro segnale è l'ingiustificato disprezzo non solo per un genitore ma per l'intera sua famiglia d'origine e/o ricostruita.

10. Si può discutere se a questo fenomeno sia opportuno dare un nome specifico; a questo proposito sembra che i manuali di classificazione di prossima uscita (DSM 5 e ICD 11) siano orientati a farlo rientrare e definirlo all'interno della categoria dei “Disturbi Relazionali”.

11. Come per il maltrattamento, riteniamo che negare il fenomeno del rifiuto immotivato e persistente di un genitore significhi commettere un errore grossolano e fuorviante.

12. Le implicazioni psicosociali e giuridiche della violazione dei diritti relazionali dei soggetti coinvolti in tali situazioni giustifica la messa in atto di interventi e di provvedimenti psicosociali e giudiziari volti alla tutela dei diritti stessi, i quali varieranno di caso in caso a seconda dell'età del minore coinvolto, della sua capacità di autodeterminazione e delle responsabilità dei genitori e dei familiari coinvolti. D'altronde, in ambito giuridico l'attenzione alla particolarità di ogni singola situazione rappresenta un elemento fondamentale di rispetto dei componenti il nucleo familiare e soprattutto, nel caso specifico, di tutela dei diritti relazionali del minore.



Paola Antonelli, Renato Ariatti, Anna Balabio, Fabio Benatti, Linda Betti, Cristina Cabras, Giovanni Battista Camerini, Elisa Cantarutti, Daniela Carboni, Daniela Catullo, Adele Cavedon, Francesca Ciammarughi, Sara Codognotto, Serena Colaianni, Elena Consenti, Antonietta Curci, Ancilla Dal Medico, Michele D'Andreagiovanni, Rodolfo de Bernart, Luisella De Cataldo Neuburger, Rosanna Della Corte, Rubens De Nicola, Ida de Rénoche, Carlo Desole, Renzo Di Cori, Alessandro Fanuli, Valeria Giamundo, Guglielmo Gulotta, Iolanda Abate, Moira Liberatore, Laura Lombardi, Giovanni Lopez, Tiziana Magro, Marisa Malagoli Togliatti, Maurizio Marasco, Barbara Masseroli, Aldo Mattucci, Isabella Merzago Betsos, Marco Monzani, Daniela Pajardi, Patrizia Patrizi, Sara Pezzuolo, Cesare Piccinini, Luisa Puddu, Donatella Pulixi, Donatella Ragusa, Marco Ricci Messori, Severo Rosa, Lino Rossi, Ugo Sabatello, Laura Sancio, Luca Sammicheli, Giuseppe Sartori, Melania Scali, Gilda Scardaccione, Luciana Silvestris, Magda Tura, Elena Varoli, Adolfo Verde, Matteo Villanova, Laura Volpini, Vittorio Volterra, Alberta Xodo, Georgia Zara



Indice

Prefazione	5
Presentazione	7
Introduzione	9
1. Guida pratica sulla CTU in tema di Separazione - divorzio - affidamento dei figli	11
2. Domande frequenti	17
Appendice A - <i>Esempio di quesiti consulenziali</i>	25
Appendice B - <i>Verbale di operazione peritale</i>	27
Appendice C - <i>Fac-simile istanza liquidazione CTU</i>	29
Appendice D - <i>Principali riferimenti normativi</i>	31
Appendice E - <i>Protocollo di Milano</i>	33
Appendice F - <i>Carta di Civitanova Marche</i>	43
Appendice G - <i>Documento psicoforense sugli ostacoli al diritto alla bigenitorialità e sul loro superamento</i>	61



Finito di stampare nel mese di maggio 2014
da Rubbettino print
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)

